

Regolamento
della legge di applicazione alla legislazione federale in materia
di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini
CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo
sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS)[1]
 (del 2 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998,

d e c r e t a :

TITOLO I
Autorità competenti

Sezione dei permessi
e dell'immigrazione[2]

Art. 1[3] Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, è incaricato dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di persone straniere cittadini CE-AELS.

Ufficio degli stranieri (art. 2)

Art. 2 ¹La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio degli stranieri, è competente per:

- a) il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto o la revoca dei permessi e delle autorizzazioni e delle assicurazioni (nulla osta) per persone straniere;
- b) le autorizzazioni ed i prolunghi di visti;
- c) richiedere le cauzioni fino a 20'000 franchi;
- d) collaborare con l'Ufficio federale per il corretto funzionamento del Registro centrale degli stranieri (RCS) ed emanare le relative disposizioni di applicazione.
- e) esercitare le competenze attribuite all'autorità preposta al mercato del lavoro, dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, dal Protocollo sulla libera circolazione delle persone del 26 ottobre 2004, dalla Legislazione federale e cantonale in materia di cittadini CE-AELS, dalla Legislazione federale e cantonale in materia di persone straniere provenienti da Stati terzi.[4]

²Per gli accertamenti del caso, l'Ufficio degli stranieri si avvale in particolare della collaborazione degli Uffici regionali, della Polizia cantonale e dei Comuni.

Ufficio giuridico (art. 2)

Art. 3 La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, è competente per:

- a) le contravvenzioni;
- b) le decisioni di ammonimento, rimpatrio e espulsione;
- c) le comunicazioni di allontanamento immediato.

Art. 4 ...[5]

Comuni (art. 5)

Art. 5 ¹I Comuni effettuano le notifiche di loro competenza all'Ufficio regionale degli stranieri secondo il Regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione.

²Essi sono pure tenuti a comunicare all'Ufficio regionale degli stranieri competente i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.

Autorizzazione di altre autorità

Art. 6 Il permesso per svolgere un'attività lucrativa non esenta dall'obbligo di ottenere le autorizzazioni richieste da leggi specifiche.

TITOLO II
Organi consultivi

- Art. 7** ...[6]
Art. 8 ...[7]
Art. 9 ...[8]

TITOLO III Informazioni

Richieste dell'Ufficio degli stranieri e dell'Ufficio giuridico (art. 5)

Art. 10 ¹Al fine di determinare il soggiorno e le sue condizioni, l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio giuridico possono sentire la Polizia cantonale, altri uffici amministrativi e i Municipi.
²In particolare gli Uffici possono, nell'ambito di procedure, richiedere agli organi di polizia controlli o supplementi di inchiesta.

Accompagnamento forzato (art. 5)

Art. 11 Se la persona straniera omette senza sufficiente giustificazione di collaborare nell'ambito di procedure che la riguardano, l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio giuridico possono ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

Richieste della Sezione dei permessi e dell'immigrazione[9]

Art. 12[10] La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione.

Direttive per la segnalazione d'ufficio (art. 3, 5 e 6)

Art. 13 La Sezione dei permessi e dell'immigrazione emana le necessarie direttive per le segnalazioni d'ufficio alle autorità.

TITOLO IV **Persone straniere che esercitano un'attività lucrativa** Capitolo I **Definizioni**

Permesso di domicilio

Art. 14 È considerato domiciliato CE-AELS ogni cittadino che è titolare di un permesso di domicilio (C-CE-AELS) ai sensi della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Permesso di dimora

Art. 15 È considerato dimorante CE-AELS ogni cittadino titolare di un permesso di dimora (B-CE-AELS) o di dimora temporanea (L-CE-AELS).

Permesso per prestazioni transfrontaliere di servizio[11]

Art. 16[12] ¹È considerato prestatore transfrontaliere di servizio soggetto all'ottenimento di un permesso per stranieri ogni cittadino che effettua una prestazione per un periodo superiore a 3 mesi o 90 giorni lavorativi nel corso di un anno civile.

²...
³...

Permesso per prestazioni transfrontaliere di servizio per cittadini dei nuovi Stati membri della CE[13]

Art. 16a[14] I prestatori di servizio indipendenti ed i lavoratori dipendenti distaccati da un'impresa con sede in uno dei nuovi Stati della CE, che svolgono un'attività in uno dei seguenti settori: edilizia, compresi genio civile e rami accessori dell'edilizia, servizi connessi alla produzione agricola e orticola, servizi di pulizia e disinfestazione e servizi di vigilanza, necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.

Permesso per frontaliere

Art. 17[15] È considerata frontaliere (G-CE-AELS) la persona che risiede in un Paese della

Comunità europea, che svolge un'attività lavorativa in Svizzera e che rientra al proprio domicilio all'estero almeno una volta alla settimana.

Permesso per frontaliere cittadino dei nuovi Stati membri della CE

Art. 17a[\[16\]](#) È considerata frontaliere cittadino dei nuovi Stati membri della CE (G-CE-AELS) la persona, che risiede nella zona di frontiera attorno alla Svizzera, che svolge un'attività lavorativa nella zona di frontiera cantonale e che rientra al proprio domicilio all'estero almeno una volta alla settimana.

Capitolo II **Procedure**

Istanze di massima

Art. 18 ¹Le istanze di massima (senza indicazione del nome della persona straniera e/o del datore di lavoro) presentate a favore di cittadini dei nuovi Stati membri della CE, intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare attività lucrativa dipendente, sono presentate alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, per esame e decisione.[\[17\]](#)

²L'accoglimento dell'istanza di massima non comporta garanzie per l'ottenimento del permesso (riservazione unità di contingente).

Domande nominative

Art. 19[\[18\]](#) ¹Le domande nominative concernenti le persone straniere che intendono esercitare un'attività lucrativa superiore a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile sono presentate su moduli ufficiali al competente Ufficio regionale degli stranieri.

²È autorizzato ad iniziare la propria attività in attesa dell'esame e della decisione della domanda di rilascio del permesso per stranieri ogni cittadino CE-AELS che chiede di esercitare un'attività lucrativa dipendente (assunzione di impiego presso un datore di lavoro svizzero) o indipendente.[\[19\]](#)

Domande nominative assunzione d'impiego per i cittadini dei nuovi Stati membri della CE [\[20\]](#)

Art. 19a[\[21\]](#) I cittadini dei nuovi Stati membri della CE, che intendono esercitare un'attività lucrativa dipendente (assunzione di impiego presso un datore di lavoro svizzero) necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.

L'inizio dell'attività è subordinato all'ottenimento del permesso per stranieri.

Capitolo III **Dimoranti**

Art. 20 ...[\[22\]](#)

Capitolo IV **Frontalieri**

Zona di frontiera per cittadini dei nuovi Stati membri della CE[\[23\]](#)

Art. 21[\[24\]](#) L'elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino e su altri siti ufficiali (es. Internet).

Rinnovi e cambiamenti

Art. 22 L'interruzione dell'attività per un periodo superiore ai 6 mesi comporta il decadimento del permesso.

Capitolo V **Norme comuni**

Art. 23 ...[\[25\]](#)

TITOLO V **Notificazione**

Persona straniera

a) Modifiche dei dati personali (art. 6)

Art. 24^[26] Il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, unione domestica registrata, nascita, adozione, divorzio, scioglimento dell'unione domestica registrata, ricongiungimento familiare), devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente.

b) Notifiche (art.6)

Art. 25^[27] ¹La partenza per l'estero, per i titolari di permessi "C"-CE-AELS, deve essere da questi notificata entro 30 giorni solo se l'assenza supera i 6 mesi.

²La partenza per l'estero, per i titolari dei permessi "B"-CE-AELS, deve essere da questi notificata entro 30 giorni solo se, durante la validità del permesso, l'assenza supera i 6 mesi.

³La partenza per l'estero, per i titolari di permessi "L"-CE-AELS, deve essere da questi notificata entro 30 giorni solo se, durante la validità del permesso, l'assenza supera i 6 mesi. La modifica dello scopo del soggiorno per i titolari di detto permesso deve essere effettuata sempre dai medesimi entro 8 giorni.

⁴Nell'ambito della prestazione transfrontaliera di servizio il cambiamento del genere di prestazione deve essere notificato prima dell'inizio della nuova attività.^[28]

⁵La notifica della cessazione dell'attività per i titolari dei permessi "G"-CE-AELS deve essere effettuata da questi entro 30 giorni. In ogni caso la menzionata notifica della cessazione dell'attività deve avvenire prima del termine di 30 giorni se il titolare del permesso "G"-CE-AELS cambia posto di lavoro. Il cambiamento di posto di lavoro dev'essere notificato sempre dagli stessi entro 8 giorni dall'avvenuto cambiamento producendo il contratto di lavoro.

⁶Le notifiche non esentano dall'obbligo di annuncio presso altre autorità.

c) rinnovo e proroga dei permessi (art. 6)

Art. 26^[29] ¹Il rinnovo del termine di controllo dei permessi di domicilio "C"-CE-AELS deve essere chiesto almeno 15 giorni prima della scadenza.

²Il rinnovo dei permessi di dimora "B"-CE-AELS deve essere chiesto almeno 15 giorni prima della scadenza con annesso il contratto di lavoro o la conferma di impiego da parte del datore di lavoro.

³...

⁴Il rinnovo dei permessi per frontalieri "G"-CE-AELS deve essere chiesto congiuntamente dal datore di lavoro e dallo straniero almeno 15 giorni prima della scadenza. A tale richiesta deve essere annesso il contratto di lavoro solo se il lavoratore è frontaliere da meno di 1 anno.

⁵Il rinnovo o la proroga del permesso di dimora temporanea "L"-CE-AELS dev'essere chiesto almeno 15 giorni prima della scadenza.

Datore di lavoro (art. 6)

Art. 27 ¹Il datore di lavoro di un frontaliere CE-AELS notifica, entro 30 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell'indirizzo della ditta.

²Lo stesso è pure tenuto a notificare l'assunzione di una persona straniera all'Ufficio imposte alla fonte entro 8 giorni.

Ufficio di vigilanza sullo Stato civile (art. 5)

Art. 28 La Sezione degli enti locali, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, notifica regolarmente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione i casi di adozione, le naturalizzazioni ordinarie nonché i cambiamenti del nome in conformità all'art. 30 CC concernenti le persone straniere.

Comuni (art. 3 e 5)

Art. 29 ¹Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, agli Uffici regionali degli stranieri:

- a) gli arrivi e le partenze, compresi quelli dei frontalieri che pernottano durante la settimana;
- b) i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, dello stato civile e della cittadinanza;
- c) i casi di decesso;
- d) i figli di persone straniere nate in Svizzera, se necessitano di un permesso.

²La Sezione dei permessi e dell'immigrazione emana, d'intesa con la Sezione degli enti locali, le disposizioni relative a tali notificazioni.

Tasse della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

Art. 30^[30] Per le operazioni effettuate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono percepite le seguenti tasse:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | il rilascio, il rinnovo, la proroga, il consenso, la modifica delle generalità e dell'indirizzo all'infuori del comune di residenza, l'autorizzazione al rilascio di un visto, la modifica dello scopo del permesso, duplicato del libretto per stranieri, la concessione dell'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora "nulla osta", (al cittadino che è entrato in Svizzera sulla scorta del citato documento, il permesso verrà rilasciato gratuitamente) | fr. 65.-- |
| | ragazzi minori di 18 anni non coniugati | fr. 30.-- |
| b) | modifica dell'indirizzo all'interno del comune di residenza e modifica dell'indirizzo all'estero per i frontalieri | |
| | modifica ragione sociale, indirizzo e sede datore di lavoro (solo per frontalieri) | fr. 25.-- |
| | ragazzi minori di 18 anni non coniugati | fr. 12.50 |
| c) | ... ^[31] | |
| d) | ... ^[32] | |
| e) | ... ^[33] | |
| f) | documento attestante il mantenimento della validità del permesso di domicilio a seguito di un soggiorno all'estero superiore a 6 mesi consecutivi | fr. 65.-- |
| | ragazzi minori di 18 anni non coniugati | fr. 30.-- |

Art. 31^[34] ¹La tassa di rilascio, rinnovo, proroga ecc. (fr. 65.-- per gli adulti e fr. 30.-- per i ragazzi minori di 18 anni non coniugati) comprende anche eventuali modifiche.

²...

³Non sono applicabili tasse di famiglia.

⁴Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole.

Altre tasse

Art. 32^[35] Le altre tasse di decisione sono stabilite come segue:

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| a) | per il rilascio, la proroga o la modifica di un visto | fr. 45.-- |
| | minori di 18 anni non coniugati | fr. 22.50 |
| b) | per la proroga tardiva di un visto | fr. 145.-- |
| | minori di 18 anni non coniugati | fr. 122.50 |
| c) | per una decisione negativa | da fr. 50.-- a fr. 100.- |
| | | - |
| d) | per una decisione di non entrata in merito | da fr. 50.-- a fr. 100.- |
| | | - |
| e) | per una decisione di ammonimento | fr. 150.-- |
| f) | per una decisione di rimpatrio o di espulsione | fr. 150.-- |
| g) | per una revoca o sospensione di espulsione | fr. 150.-- |
| h) | per la richiesta di un estratto del casellario | fr. 25.- |
| | minori di 18 anni non coniugati | fr. 12.50 |

Capitolo II

Tasse del mercato del lavoro

Istanza di massima

Art. 33^[36] Le tasse di decisione per le istanze di massima concernenti i permessi di lavoro di cittadini dei nuovi Stati membri della CE sono stabilite come segue:

- | | | |
|----|---|------------|
| a) | permesso di dimora annuale contingentato | |
| | 1 permesso | fr. 250.-- |
| | 2 o più permessi | fr. 500.-- |
| b) | permesso di dimora temporaneo contingentato | |
| | 1 permesso | fr. 150.-- |
| | 2 o più permessi | fr. 300.-- |
| c) | permesso di dimora temporaneo non contingentato | |
| | 1 permesso | fr. 100.-- |
| | 2 o più permessi | fr. 200.-- |
| d) | permesso per frontalieri | |
| | 1 permesso | fr. 70.-- |

2 o più permessi

fr. 140.--.

Domande nominative

Art. 34^[37] Le tasse di decisione per l'esercizio di un'attività lucrativa concernenti i permessi di lavoro di cittadini dei nuovi Stati membri della CE sono stabilite come segue:

- a) permesso di dimora annuale contingentato fr. 250.--;
- b) permesso di dimora temporaneo contingentato fr. 150.--;
- c) permesso di dimora temporaneo non contingentato fr. 100.--;
- d) permesso per frontalieri fr. 70.--;
- e) permesso per artisti e musicisti fr. 70.--.

Capitolo III Norme comuni

Anticipo (art. 7 e 8)

Art. 35 L'autorità preposta può esigere il versamento di un anticipo pari al presumibile importo delle spese.

Spese di cancelleria (art. 8)

Art. 36 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda a del lavoro richiesto all'autorità.

Cumulo (art. 7 e 8)

Art. 37 Le tasse non sono tra loro cumulabili.

TITOLO VII Sanzioni

Contravvenzioni dell'Ufficio giuridico (art. 12)

Art. 38 L'Ufficio giuridico, per quanto non diversamente disposto, emette, giusta l'art. 23 cpv. 6 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), le contravvenzioni relative alle infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni in materia di persone straniere.

Art. 39 ...^[38]

Cauzione (art. 12 e 13)

Art. 40 Al contravventore può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 41 ...^[39]

TITOLO VIII Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 42 Il Regolamento della Legge di applicazione alla Legge federale in materia di persone straniere del 9 febbraio 1999 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 43 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.^[40]

Publicato nel BU **2002**, 180.

[1] Titolo modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 77.

[2] Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672.

[3] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672.

[4] Lett. introdotta dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672.

[5] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672; precedenti modifiche:

BU 2004, 240; BU 2006, 129.

[6] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672; precedente modifica: BU 2007, 508.

[7] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672; precedenti modifiche: BU 2004, 240; BU 2007, 508.

[8] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672; precedenti modifiche: BU 2004, 240; BU 2006, 129; BU 2007, 508.

[9] Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672.

[10] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672.

[11] Nota marginale modificata dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[12] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508; precedenti modifiche: BU 2004, 240; BU 2006, 129.

[13] Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[14] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508; precedente modifica: BU 2006, 129.

[15] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[16] Art. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[17] Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672; precedente modifica: BU 2007, 508.

[18] Art. modificato dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[19] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[20] Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[21] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508; precedente modifica: BU 2006, 129.

[22] Art. abrogato dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[23] Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[24] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[25] Art. abrogato dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[26] Art. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

[27] Art. modificato dal R 29.3.2006; in vigore dal 1.4.2006 - BU 2006, 129; precedente modifica: BU 2004, 240.

[28] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508.

[29] Art. modificato dal R 29.3.2006; in vigore dal 1.4.2006 - BU 2006, 129; precedente modifica: BU 2004, 240.

[30] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 77.

[31] Lett. abrogata dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[32] Lett. abrogata dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[33] Lett. abrogata dal R 1.6.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 240.

[34] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 77.

[35] Art. modificato dal R 3.2.2004; in vigore dal 6.2.2004 - BU 2004, 53; precedente modifica: BU 2003, 77.

[36] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508; precedenti modifiche: BU 2004, 240; BU 2006, 129.

[37] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.6.2007 - BU 2007, 508; precedenti modifiche: BU 2003, 77; BU 2004, 240; BU 2006, 129.

[38] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672; precedente modifica: BU 2004, 240.

[39] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 672.

[40] Entrata in vigore: 5 luglio 2002 - BU 2002, 187.